

PROSSIME SCADENZE	
30 aprile 2011 Pagamento contributo annuale SISTRI	31 maggio 2011 (prorogato) SISTRI: avvio definitivo (Sistema comunque operativo dal 01 ottobre 2010)
30 aprile 2011 Dichiarazione SISTRI e MUD	31 marzo 2011 Aggiornamento annuale DPS privacy
Vedi anche: archivio approfondimenti e informative Per chi avesse difficoltà di lettura è anche possibile scaricare la presente informativa in formato .pdf.	

Ambiente

Dichiarazione MUD per l'anno 2010 – Obblighi e modalità

A seguito dell'introduzione del sistema SISTRI, per i soggetti tenuti ad aderire, è venuta meno la necessità di presentare il MUD, ossia la necessità di comunicazione, ai sensi della legge 70/94, dei dati relativi ai rifiuti prodotti, gestiti e movimentati, già inseriti nel sistema informatico.

Tuttavia, nelle more della piena entrata a regime (a decorrere dal 1 giugno 2011) del SISTRI quale unico strumento per la registrazione e la tracciabilità dei rifiuti, il DM 17 dicembre 2009, istitutivo del SISTRI, ha previsto, a carico dei soli produttori iniziali di rifiuti e delle imprese ed enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento dei rifiuti che erano tenuti a presentare il MUD, **l'obbligo di comunicare al SISTRI determinate informazioni**.

Scadenze - Le informazioni relative al 2010 devono essere inviate entro il 30 aprile 2011; quelle relative al periodo 1° gennaio - 31 maggio 2011 devono essere comunicate entro il 31 dicembre 2011.

Soggetti obbligati e modalità: [vedi approfondimento specifico](#).

Chi avesse necessità di un supporto è pregato di contattarci quanto prima.

In arrivo i decreti attuativi per la tutela penale dell'ambiente (Responsabilità Amministrativa delle Aziende - DLgs 231/2001)

Lo scorso 10 luglio 2010 è entrata in vigore la legge comunitaria n. 96 del 4 giugno 2010 – “Disposizioni per l'adeguamento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità Europee” con la quale il Governo italiano, è stato delegato a recepire la Direttiva 2008/99/CE, sulla tutela penale dell'ambiente e la Direttiva 2005/35/CE, relativa all'inquinamento provocato dalle navi. Nell'ottica di un inasprimento delle sanzioni previste per la tutela penale dell'ambiente, il Governo, entro nove mesi dall'entrata in vigore della legge, dovrà provvedere all'adozione di uno o più decreti legislativi volti a recepire le direttive comunitarie sopra indicate, introducendo tra i reati presupposto della responsabilità amministrativa degli enti (D.Lgs. 231/01) le fattispecie criminose indicate nelle suddette direttive [quindi di carattere ambientale].

Le **condotte considerate illecito penale:** [vedi](#).

Salute e sicurezza

Attrezzature di lavoro sottoposte a verifica periodica

La Conferenza Stato Regioni ha dato parere favorevole su due decreti attuativi del D.Lgs.

81/2008.

Il primo, di particolare rilievo per le aziende artigianali e industriali, riguarda le modalità di effettuazione delle verifiche periodiche sulle attrezzature di lavoro; definisce quindi le modalità di effettuazione delle verifiche delle attrezzature di lavoro (es. apparecchi di sollevamento con portata superiore a 200 kg) e stabilisce i criteri per l'abilitazione dei soggetti pubblici e privati all'effettuazione di tali verifiche.

Il secondo riguarda invece l'applicazione del Testo Unico negli istituti scolastici, quindi tenendo conto delle effettive e particolari esigenze connesse al servizio espletato e delle peculiarità organizzative.

Appena possibile daremo maggiori informazioni in merito.

Uso di attrezzature di lavoro non progettate a tale scopo per il sollevamento di persone

La Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro ha approvato un parere sul concetto di "eccezionalità" nell'uso di attrezzature di lavoro non progettate a tale scopo per il sollevamento di persone, di cui al punto 3.1.4 dell'allegato VI al D.L.vo 81/2008.

Caso frequente riconducibile alla fattispecie descritta è quello delle "ceste" utilizzate in abbinamento al carrello elevatore.

Il punto 3.1.4 dell'allegato VI del DLgs 81/08, stabilisce che "...a titolo eccezionale, possono essere utilizzate per il sollevamento di persone attrezzature non previste a tale fine a condizione che si siano prese adeguate misure in materia di sicurezza, conformemente a disposizioni di buona tecnica che prevedono il controllo appropriato dei mezzi impiegati e la registrazione di tale controllo...".

Nella nota viene specificato che la disposizione trova applicazione nei seguenti casi:

- quando si tratti di operare in situazioni di emergenza;
- per attività la cui esecuzione immediata è necessaria per prevenire situazioni di pericolo, incidenti imminenti o per organizzare misure di salvataggio;
- quando l'effettuazione di determinate operazioni rese necessarie dalla specificità del sito o del contesto lavorativo le attrezzature disponibili o ragionevolmente reperibili sul mercato non garantiscono maggiori condizioni di sicurezza.

Le operazioni di sollevamento di persone con attrezzature non specificatamente previste, unicamente nei casi indicati, vanno effettuate secondo specifiche procedure di sicurezza che comprendano a valle di una analisi dei rischi, i criteri per la scelta più appropriata delle attrezzature da impiegare, i requisiti delle apparecchiature accessorie da abbinare ad essi, le modalità operative per le varie fasi di lavoro di cui i sistemi così realizzati sono utilizzati nonché quelle per la sorveglianza ed il controllo delle une e delle altre.

Approfondimenti: i controlli antincendio

Si ricorda che i controlli semestrali antincendio previsti dal DM 10/03/1998 non comprendono unicamente il controllo sugli estintori bensì tutta una serie di verifiche.

Il ns studio mette a disposizione dei propri clienti uno strumento apposito per l'effettuazione (procedura) e la registrazione dei controlli (registro antincendio).

I controlli antincendio: [vedi pagina specifica](#).

Approfondimenti: il DLgs 81/2008 e i controlli sulle attrezzature

Premesso che per “attrezzatura di lavoro” si intende:

“a) *attrezzatura di lavoro: qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o impianto, inteso come il complesso di macchine, attrezzature e componenti e necessari allo svolgimento di un’attività o all’attuazione di un processo produttivo, destinato ad essere usato durante il lavoro*”

Si ricorda che tra gli obblighi previsti dal Titolo III del DLgs 81/2008, vi sono anche i seguenti:

“il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché:

a) **le attrezzature di lavoro siano:**

- 1) *installate ed utilizzate in conformità alle istruzioni d’uso;*
- 2) *oggetto di idonea manutenzione al fine di garantire nel tempo la permanenza dei requisiti di sicurezza di cui all’articolo 70 e siano corredate, ove necessario, da apposite istruzioni d’uso e libretto di manutenzione;*
- 3) *assoggettate alle misure di aggiornamento dei requisiti minimi di sicurezza stabilite con specifico provvedimento regolamentare adottato in relazione alle prescrizioni di cui all’articolo 18, comma 1, lettera z);*

b) *siano curati la tenuta e l’aggiornamento del **registro di controllo** delle attrezzature di lavoro per cui lo stesso è previsto.*

Fermo restando quanto sopra, il datore di lavoro, secondo le indicazioni fornite dai fabbricanti ovvero, in assenza di queste, dalle pertinenti norme tecniche o dalle buone prassi o da linee guida, provvede affinché:

a) **le attrezzature di lavoro la cui sicurezza dipende dalle condizioni di installazione** [es. gru di cantiere] *siano sottoposte a un controllo iniziale (dopo l’installazione e prima della messa in esercizio) e ad un controllo dopo ogni montaggio in un nuovo cantiere o in una nuova località di impianto, al fine di assicurarne l’installazione corretta e il buon funzionamento;*

b) **le attrezzature soggette a influssi che possono provocare deterioramenti suscettibili di dare origine a situazioni pericolose** [non meglio definite, possono esserlo i carrelli elevatori, le piattaforme, ma anche attrezzature fisse quali i compressori] *siano sottoposte:*

1. *ad interventi di controllo periodici, secondo frequenze stabilite in base alle indicazioni fornite dai fabbricanti, ovvero dalle norme di buona tecnica, o in assenza di queste ultime, desumibili dai codici di buona prassi;*
2. *ad interventi di controllo straordinari al fine di garantire il mantenimento di buone condizioni di sicurezza, ogni volta che intervengano eventi eccezionali che possano avere conseguenze pregiudizievoli per la sicurezza delle attrezzature di lavoro, quali riparazioni trasformazioni, incidenti, fenomeni naturali o periodi prolungati di inattività.*

c) *gli interventi di controllo di cui alle lettere a) e b) sono volti ad assicurare il buono stato di conservazione e l’efficienza a fini di sicurezza delle attrezzature di lavoro e devono essere effettuati da persona competente.”*

Attenzione: da non confondere le verifiche periodiche (di cui al paragrafo precedente), che dovranno essere richieste ad un organismo notificato o all’ufficio competente dell’ASL, dai controlli (di cui al presente paragrafo) che sono di competenza del datore di lavoro (o di una persona di fiducia comunque competente).

Dalla giurisprudenza

Emissioni in atmosfera - Obbligo di autorizzazione - Eccezione - Art. 269 D.L.vo n.152/06. *In tema di emissioni in atmosfera, sussiste l’obbligo dell’autorizzazione, di cui all’art. 269 Decreto Legislativo n.152 del 2006, soltanto in relazione agli stabilimenti che producono effettivamente emissione in atmosfera con esclusione di quelli che sono solo potenzialmente idonei a produrre emissioni. (Cass. Sez. III, 11.10.2006 n.40964).*

[fonte ambientediritto.it – [vedi](#)]

Salute e sicurezza sul lavoro, ambiente, acustica, certificazione energetica
Via Bonacolsi, 20 – 46023 Gonzaga (MN)
Tel. e fax: 0376/588053 – Cell. 320/1960628
matteo.melli@libero.it - www.matteomelli.it

dott. matteo melli
STUDIO DI CONSULENZA TECNICA

*ambiente e sicurezza
acustica e certificazione energetica*